

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2149 del 22/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: ADOZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE E CONTESTUALE RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI PARMA VIA LA SPEZIA, 171/A RICHIESTA DALL'IMPRESA ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E PANETTERIA - PRATICA SINADOC 2026-3233 - PRATICA SUAP 7532/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2256 del 21/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Responsabile adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventidue APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente diventato a far data dal 01/03/2016 Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR) - spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO che:

l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4668 del 23/11/2016 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Parma con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 alla Società Pandeia Dietetica S.r.l. per lo stabilimento ubicato in Comune di Parma, Via La Spezia n. 171/A, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma - Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC parma@pec.arpae.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

con D.D. n. DET-AMB-2017-639 del 09/02/2017 emessa da Arpae-SAC (ora SAE PR), recepita nel Provvedimento prot. n. 36965 del 20/02/2017 il SUAP Comune di Parma ha provveduto a volturare l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 alla Società Granarolo S.p.a.;

con D.D. n. DET-AMB-2017-1640 del 28/03/2017 emessa da Arpae-SAC (ora SAE PR), recepita nel Provvedimento prot. n. 99622 del 09/05/2017 il SUAP Comune di Parma ha provveduto ad aggiornare l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 e s.m.i. alla Società Granarolo S.p.a.;

con D.D. n. DET-AMB-2017-4434 del 22/08/2017 emessa da Arpae-SAC (ora SAE PR), recepita nel Provvedimento prot. n. 181302 del 29/08/2017 il SUAP Comune di Parma ha provveduto a modificare e a prendere atto della variazione del gestore dell'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 e s.m.i. alla Società Granarolo S.p.a.;

con D.D. n. DET-AMB-2018-3105 del 20/06/2018 emessa da Arpae-SAC (ora SAE PR), recepita nel Provvedimento prot. n. 163213 del 02/08/2018 il SUAP Comune di Parma ha provveduto a prendere atto della variazione del gestore dell'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 e s.m.i. alla Società Granarolo S.p.a.;

la presa d'atto della voltura di AUA per variazione Gestore emessa da Arpae – SAC di Parma (ora SAE PR) con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6555 del 13/12/2018 e recepita nella voltura di AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento Autorizzativo Finale protocollo 15507 del 23/01/2019 intestato alla ditta Granarolo SpA per l'insediamento ubicato in comune di Parma, Via La Spezia n. 171/A;

con D.D. n. DET-AMB-2021-1600 del 02/04/2021 emessa da Arpae-SAC (ora SAE PR), recepita nel Provvedimento prot. n. 66074 del 13/04/2021 il SUAP Comune di Parma ha provveduto a volturare l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 e s.m.i. alla Società Modea Srl;

l'atto di modifica sostanziale di AUA emessa da Arpae – SAC di Parma (ora SAE PR) con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-2339 del 22/04/2024 e recepita nella modifica di AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento Autorizzativo Finale protocollo 130133 del 23/05/2024 intestato alla ditta Modea Srl per l'insediamento ubicato in comune di Parma, Via La Spezia n. 171/A;

la presa d'atto per variazione Gestore emessa da Arpae – SAC di Parma (ora SAE PR) con protocollo PG/2025/93347 del 20/05/2025 intestata alla ditta Modea Srl per l'insediamento ubicato in comune di Parma, Via La Spezia n. 171/A;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Parma in data 14/01/2026 e acquisita da ARPAE SAC (ora SAE PR) con PG/2026/7622 del 15/01/2026 - pratica Sinadoc 2006-3233 - pratica SUAP 7532/2025 dal legale rappresentante dell'impresa MODEA SRL, con sede legale nel comune di Parma in via La Spezia, 171/A per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Produzione di prodotti da

forno e panetteria” svolta presso l'impianto ubicato in via Spezia, 171/A comune di Parma con la quale la Ditta richiede la modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

DATO ATTO che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere

idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

ARPAE SAC (ora SAE PR) a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota prot. n. 19.01.2026.0009114.U indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013,

la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di Arpae ST, i seguenti atti/determinazioni di assenso,

- parere favorevole con prescrizioni di AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica acquisito a protocollo Arpa PAG/2026/21448 del 03/02/2026, depositato agli atti;
- parere favorevole con prescrizioni del Comune di Parma acquisito a protocollo Arpae PG/2026/32727 del 20/02/2026 in merito alla compatibilità urbanistica dell'insediamento, alla matrice scarichi idrici comprensivo anche del parere di IRETI SPA e alla matrice rumore, depositati agli atti;
- relazione tecnica di Arpae ST prot. n. 18.03.2026.0050529.I, depositata agli atti;

pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

CONSIDERATO che in esito all'istruttoria si è reso necessario il riesame dell'autorizzazione nel suo complesso e pertanto, ai sensi delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale

prot. 535096 del 24/05/2024, i termini di validità dell'AUA vengono fatti ripartire dalla data di emissione del nuovo atto.

CONSIDERATO inoltre che:

la Ditta Roberto Industria Alimentare SRL ha presentato istanza di voltura presentata al SUAP del Comune di Parma in data 11/02/2026 e acquisita da Arpae SAC di Parma (ora SAE PR) con protocollo PG/2026/34079 del 23/02/2026;

Arpae SAE PR ha provveduto a emettere la presa d'atto della voltura di AUA con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2026-1317 del 13/03/2026 che è stata recepita nella voltura di AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con Provvedimento Autorizzativo Finale protocollo 119834 del 20/04/2026 intestato alla ditta ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL partita IVA 00197480262 avente sede legale in comune di Susegana (TV) via dei Colli 145 per l'insediamento ubicato in comune di Parma, Via La Spezia n. 171/A;

l'ulteriore comunicazione della Ditta ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL acquisita a protocollo Arpae PG/2026/71761 del 20/04/2026 nella quale, in merito all'istanza dalla stessa presentata in data 14/01/2026, viene specificato che *"l'istanza di modifica di AUA richiesta il 15/01/2026 Vostro protocollo n. PG/2026/7622 e presentata nome Modea Srl (con invio istanza al SUAP di Parma del 30/12/2025, prima del passaggio a nuova ragione sociale) sia da intestare a Roberto Industria Alimentare Srl"*

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che:

- non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica e contestuale rinnovo dell'AUA a favore dell'Impresa ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL per l'esercizio dell'attività di "Produzione di prodotti da forno e panetteria" da realizzare in comune di Parma, via Spezia, 171/A, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21.07.2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma diventata a far data dal 01/03/2026 Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR), alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi dell'attuale Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica e contestuale rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL (P.IVA 00197480262) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Parma, via Spezia, 171/A, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

con l'effetto di sostituire ad ogni effetto la precedente AUA rilasciata con DET-AMB-2016-4668 del 23/11/2016 e smi che deve intendersi revocata dal rilascio del provvedimento finale del SUAP Comune di Parma;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *“Allegato A5 Scarichi” con acclusa planimetria di riferimento;*
- *“Allegato C Emissioni in atmosfera” con acclusa planimetria di riferimento*
- *Allegato E Impatto acustico*

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Comune di Parma ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Parma e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

10. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;

- Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

La Dirigente
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali
Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2026-3233
	Ditta ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL in comune di Parma, via Spezia, 171/A
	l'insediamento interessato svolge attività di PRODUZIONE PRODOTTI DA FORNO E PANETTERIA corrispondente all'attività Produzione Prodotti Alimentari e Pasti Industriali per un numero annuo di giorni lavorati pari a 230;
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI Regolamento del Servizio di Fognatura e depurazione	
PARTE DESCRITTIVA	<p>Sono presenti i seguenti scarichi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lo scarico S2, costituito da acque dei servizi igienici, risulta sempre ammesso in pubblica fognatura, nel rispetto del vigente regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione, senza obbligo di autorizzazione. 2. Gli scarichi S3, S4, S5, S6, S7, S8 ed S9, di acque meteoriche di piazzale e copertura, prevedono quale recapito il corpo idrico superficiale ma non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005, come dichiarato dalla Ditta. 3. Lo scarico S1 in pubblica fognatura risulta costituito da acque dei servizi igienici, di lavaggio locali ed attrezzature, di condense UTA e di spurgo della nuova torre evaporativa classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
PRESCRIZIONI (del Servizio Idrico Integrato)	<p>Parere favorevole del Comune nel rispetto delle seguenti prescrizioni fornite dal gestore IRETI SPA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Il pozzetto di ispezione, di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa. 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico. 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con

acque prelevate esclusivamente allo scopo.

5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.

6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.

7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.

8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti in efficienza e mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, dovranno essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non potranno essere scaricati in pubblica fognatura.

10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 80 mc.

11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 18.000 mc.

12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.

13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, e tramite PEC ireti@pec.ireti.it a Impianti di Depurazione Emilia e Scarichi Industriali** indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente alla Ditta in oggetto.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi

	allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
PLANIMETRIA	Planimetria generale impianti fognari

nota: competenza Comune che acquisisce il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato



PIANO TERRENO


confine

STRADA MANARA

collettore comunale

Scarchi	Descrizione
4	scarico clip lavino
5	scarico acque di servizio (alimentazione Impastatrice)
6	scarico lavaggio aceto
7	scarico Impastatrice
8	scarico colla (Impastatrice 1)
9	scarico colla (Impastatrice 2)
10	scarico glassatrice
11	scarico sesamatrice
12	scarico lavaggio raffreddamento
13	scarico lavategole coltusi
14	scarico ura condense + lavandino di servizio
15	scarico impianto refrigeramento

1-10 planimetria scarichi



LEGENDA

- CADUTE
- ACQUE INDUSTRIALI (S1)
- LINEE LAVAGGIO DOMESTICO (S1)
- POZZETTI
- POZZETTI
- POZZETTI
- CADUTE
- POZZETTI
- POZZETTI

studio tecnico mossogno

VIA S. GIUSEPPE 10 - 10121 TORINO - TEL. 011/55111111

PROGETTO: 1/2017

DATA: 10/10/17

SCALE: 1:50

PROGETTO: 1/2017

DATA: 10/10/17

SCALE: 1:50

PROGETTO: 1/2017

DATA: 10/10/17

SCALE: 1:50

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2026-3233 Ditta ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL in comune di Parma, via Spezia, 171/A
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
PARTE DESCRITTIVA	<ol style="list-style-type: none"> 1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento prot. n. 231293 del 24/11/2016 e smi per cui chiede modifica sostanziale e contestuale rinnovo; 2. l'attività industriale prevede "produzione prodotti da forno e panetteria"; 3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei; 4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030); 5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; 6. è stato dichiarato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'Al. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate; 7. è stata dichiarata introduzione nuova emissione E28 ed eliminazione emissione E7 8. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente: <ol style="list-style-type: none"> a) EMISSIONE E6 caldaia per acqua (1672 kW) b) EMISSIONE E8 caldaia per acqua (581 kW) c) EMISSIONE E22 caldaia per uffici (31,7 kW) 9. è stata dichiarata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente: <ol style="list-style-type: none"> a) EMISSIONE E20 "Cappa laboratorio chimico" b) E1-E2-E3-E4-E9-E10-E11-E12-E13-E14-E15-E16-E17-E18-E19 estrattori ricambio aria c) E23-E24 locale compressori

	<p>d) E28 torre evaporativa</p> <p>10. è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.;</p> <p>Emissione E7 gruppo elettrogeno a gasolio</p> <p>EMISSIONE ELIMINATA</p>
--	---

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente l'emissione E5:

EMISSIONE E5 Caldaia per vapore(837 kW)

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E21: - "OFFICINA (SALDATURA- MOLATURA - LAVORAZIONI MECCANICHE)".

emissione autorizzata

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Al fine di assicurare la completa aspirazione delle emissioni prodotte da questa fase lavorativa potrà risultare in funzione un solo macchinario per volta.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2000	Nm ³ /h
Durata ore/anno:	30	h
Durata giorni/anno:	230	giorni
Altezza minima:	6	m
polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E25: - "FORNO DI COTTURA".

emissione autorizzata

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera,

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4620	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	24	h
Durata giorni/anno:	230	giorni
Altezza minima:	6	m

EMISSIONE E26: - "DOSAGGIO INGREDIENTI IN POLVERE".

emissione autorizzata

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1050	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	11	h
Durata giorni/anno:	230	giorni
Altezza minima:	11	m
polveri totali	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E27: - "TRAMOGGIA CARICO MICROINGREDIENTI".

emissione autorizzata

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2700	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	15	minuti
Durata giorni/anno:	230	giorni
Altezza minima:	10	m
polveri totali	10	mg/Nm ³

Periodicità controllo	annuale
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.	

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E21, E26, E27** debbono avere una periodicità annuale.

Per gli impianti scarsamente rilevanti il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

La fase di stoccaggio della materia prima avviene all'interno di contenitori costituiti in tessuto filtrante posizionati in locale chiuso in cui non sostano operatori; durante le fasi di caricamento gli aeriformi fuoriescono dalla parte superiore dei sacconi passando attraverso il tessuto.

Poiché la struttura dei silos è tale da non consentire il convogliamento di tali emissioni si ritiene che tale modalità di stoccaggio possa essere accettata solo se nel momento in cui avviene il caricamento viene assicurato un ricambio di aria tale da garantire il rispetto ad una altezza di 1,5 m dal piano di calpestio di una concentrazione di polveri pari a 0,5 mg/Nm³.

La documentazione attestante il rispetto del limite dovrà essere mantenuta a disposizione di eventuali controlli.

Ausl Dipartimento di Sanità Pubblica nel proprio parere acquisito a protocollo Arpa PAG/2026/21448 del 03/02/2026 chiede inoltre alla Ditta, **entro 30 gg** dalla installazione della nuova torre evaporativa, di provvedere ad inviare al SUAP territorialmente competente e ad AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica la scheda catasto torri evaporative relativa alla nuova torre installata, come previsto dalla Dgr 828 del 2017, e dovrà implementare il documento di valutazione del rischio legionellosi.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL
Partita IVA/Codice fiscale:	00197480262
Sede legale:	via dei Colli 145, Susegana (TV)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	via La Spezia n.171/A, Comune di Parma
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	produzione prodotti da forno

Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	prodotti finiti
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	11040 t/a
Indicatore 2:	metano
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	230
Altezza media sbocco emissione:	10 m
Temperatura media emissioni:	298 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	29
Ossidi di azoto (NO _x):	1808
Monossido di carbonio (CO):	516
Biossido di carbonio (CO ₂):	1216805

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAE PR) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAE PR) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
3. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE PR), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque

tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE PR ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come

individuare dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.


Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE PR) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)	Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "Planimetria emissioni"
ALLEGATO TECNICO	Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"

Nota: Competenza Arpae



- EMISSIONI RELATIVE A COMBUSTIONE DI GAS METANO
- EMISSIONI DI VAPORI ACQUA
- EMISSIONI DI ARIA CONDIZIONATA
- EMISSIONI RELATIVE A COMBUSTIONE DI GASolio
- EMISSIONI CARNE CONDIZIONATE

REVISIONE	DATA	DA	VERBA
0	0000		
1	0000		
2	0000		
3	0000		
4	0000		
5	0000		
6	0000		
7	0000		
8	0000		
9	0000		
10	0000		
11	0000		
12	0000		
13	0000		
14	0000		
15	0000		
16	0000		
17	0000		
18	0000		
19	0000		
20	0000		
21	0000		
22	0000		
23	0000		
24	0000		
25	0000		
26	0000		
27	0000		
28	0000		
29	0000		
30	0000		
31	0000		
32	0000		
33	0000		
34	0000		
35	0000		
36	0000		
37	0000		
38	0000		
39	0000		
40	0000		
41	0000		
42	0000		
43	0000		
44	0000		
45	0000		
46	0000		
47	0000		
48	0000		
49	0000		
50	0000		
51	0000		
52	0000		
53	0000		
54	0000		
55	0000		
56	0000		
57	0000		
58	0000		
59	0000		
60	0000		
61	0000		
62	0000		
63	0000		
64	0000		
65	0000		
66	0000		
67	0000		
68	0000		
69	0000		
70	0000		
71	0000		
72	0000		
73	0000		
74	0000		
75	0000		
76	0000		
77	0000		
78	0000		
79	0000		
80	0000		
81	0000		
82	0000		
83	0000		
84	0000		
85	0000		
86	0000		
87	0000		
88	0000		
89	0000		
90	0000		
91	0000		
92	0000		
93	0000		
94	0000		
95	0000		
96	0000		
97	0000		
98	0000		
99	0000		
100	0000		

REVISIONE	DATA	DA	VERBA
0	0000		
1	0000		
2	0000		
3	0000		
4	0000		
5	0000		
6	0000		
7	0000		
8	0000		
9	0000		
10	0000		
11	0000		
12	0000		
13	0000		
14	0000		
15	0000		
16	0000		
17	0000		
18	0000		
19	0000		
20	0000		
21	0000		
22	0000		
23	0000		
24	0000		
25	0000		
26	0000		
27	0000		
28	0000		
29	0000		
30	0000		
31	0000		
32	0000		
33	0000		
34	0000		
35	0000		
36	0000		
37	0000		
38	0000		
39	0000		
40	0000		
41	0000		
42	0000		
43	0000		
44	0000		
45	0000		
46	0000		
47	0000		
48	0000		
49	0000		
50	0000		
51	0000		
52	0000		
53	0000		
54	0000		
55	0000		
56	0000		
57	0000		
58	0000		
59	0000		
60	0000		
61	0000		
62	0000		
63	0000		
64	0000		
65	0000		
66	0000		
67	0000		
68	0000		
69	0000		
70	0000		
71	0000		
72	0000		
73	0000		
74	0000		
75	0000		
76	0000		
77	0000		
78	0000		
79	0000		
80	0000		
81	0000		
82	0000		
83	0000		
84	0000		
85	0000		
86	0000		
87	0000		
88	0000		
89	0000		
90	0000		
91	0000		
92	0000		
93	0000		
94	0000		
95	0000		
96	0000		
97	0000		
98	0000		
99	0000		
100	0000		

REVISIONE	DATA	DA	VERBA
0	0000		
1	0000		
2	0000		
3	0000		
4	0000		
5	0000		
6	0000		
7	0000		
8	0000		
9	0000		
10	0000		
11	0000		
12	0000		
13	0000		
14	0000		
15	0000		
16	0000		
17	0000		
18	0000		
19	0000		
20	0000		
21	0000		
22	0000		
23	0000		
24	0000		
25	0000		
26	0000		
27	0000		
28	0000		
29	0000		
30	0000		
31	0000		
32	0000		
33	0000		
34	0000		
35	0000		
36	0000		
37	0000		
38	0000		
39	0000		
40	0000		
41	0000		
42	0000		
43	0000		
44	0000		
45	0000		
46	0000		
47	0000		
48	0000		
49	0000		
50	0000		
51	0000		
52	0000		
53	0000		
54	0000		
55	0000		
56	0000		
57	0000		
58	0000		
59	0000		
60	0000		
61	0000		
62	0000		
63	0000		
64	0000		
65	0000		
66	0000		
67	0000		
68	0000		
69	0000		
70	0000		
71	0000		
72	0000		
73	0000		
74	0000		
75	0000		
76	0000		
77	0000		
78	0000		
79	0000		
80	0000		
81	0000		
82	0000		
83	0000		
84	0000		
85	0000		
86	0000		
87	0000		
88	0000		
89	0000		
90	0000		
91	0000		
92	0000		
93	0000		
94	0000		
95	0000		
96	0000		
97	0000		
98	0000		
99	0000		
100	0000		

REVISIONE	DATA	DA	VERBA
0	0000		
1	0000		
2	0000		
3	0000		
4	0000		
5	0000		
6	0000		
7	0000		
8	0000		
9	0000		
10	0000		
11	0000		
12	0000		
13	0000		
14	0000		
15	0000		
16	0000		
17	0000		
18	0000		
19	0000		
20	0000		
21	0000		
22	0000		
23	0000		
24	0000		
25	0000		
26	0000		
27	0000		
28	0000		
29	0000		
30	0000		
31	0000		
32	0000		

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidamarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.



Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal

pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

ALLEGATO E**Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11**

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti: l'insediamento interessato svolge attività di PRODUZIONE PRODOTTI DA FORNO E PANETTERIA per un numero annuo di giorni lavorati pari a 230
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2026-3233
	Ditta ROBERTO INDUSTRIA ALIMENTARE SRL in comune di Parma, via Spezia, 171/A
	La Ditta ha presentato "Valutazione previsionale di Impatto acustico" presentata da un tecnico competente in acustica ambientale a seguito dell'introduzione di una nuova linea di produzione di pane morbido in diversi formati (Linea Buns). il RUE classifica l'area come Zona produttiva di completamento (Zp3) - RUE: art.3.2.44; la Zonizzazione Acustica Comunale vigente classifica il sito in zona 6 – Aree prevalentemente industriali con limite diurno e notturno di 70 dBA;
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI: <ul style="list-style-type: none">● il "RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio" del Comune di Parma;● il "Regolamento Acustico Comunale", allegato C2 alle NTA del RUE;	
PRESCRIZIONI (del Comune)	Parere del Comune Preso atto che la Valutazione previsionale di Impatto acustico allegata all'istanza evidenzia che le emissioni acustiche aziendali previste a seguito del riassetto produttivo rispettano ovunque i limiti assoluti di immissione mentre, per quanto riguarda il criterio differenziale, esso è inapplicabile (per non raggiungimento della soglia di applicabilità a finestre aperte) in periodo di riferimento diurno e applicabile solo presso alcuni ricettori in periodo di riferimento notturno, rimandando tuttavia a misure di verifica post operam e del residuo notturno prima di proporre interventi di bonifica che, ancorché semplici (es. insonorizzazione singoli camini e/o cabina elettrica), potrebbero essere superflui dato il margine di incertezza sulla emissione individuale dei numerosi camini in copertura e l'adozione di un unico livello residuo estremamente cautelativo per tutti i punti; Fatto presente che nello stesso documento il tecnico ha evidenziato che <i>"Recentemente il Comune di Parma ha adottato un nuovo Piano di Classificazione Acustica. Esso prevede alcune modifiche alla zonizzazione nell'intorno di MODEA in senso favorevole all'azienda: in particolare, il gruppo di ricettori attorno a R6 passerebbe dalla classe IV alla classe V. Data la possibilità che nel procedimento di approvazione della nuova ZAC siano introdotte ulteriori modifiche, non si è ritenuto in questa sede di fare"</i>

	<p><i>riferimento al nuovo piano adottato: per l'inquadramento nel Piano di Classificazione Acustica che sarà approvato si rinvia alla fase di valutazione post-operam";</i></p> <p>Evidenziato che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti ambientali recenti per presunto inquinamento acustico a carico della società richiedente</p> <p>SI ESPRIME NULLA OSTA relativamente alla matrice acustica al rilascio delle previste autorizzazioni, prescrivendo che entro 30 giorni dal termine dell'intervento e la messa a regime dei nuovi impianti sia eseguito relativo collaudo acustico che dovrà essere oggetto di approvazione da parte di ARPAE ST.</p>
--	--

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.